

R.G. notizie di reato N. 39776/08
R.G. G.I.P. N.12455/08

AMMESSO a

G.P. non
paga diritti di
copia

22/5/09



IL CANCELLIERE C
Fortuna Ferrigno

SENTENZA G.I.P.
N° 1095/09

Depositata in Cancelleria
il giorno 11/5/2009

IL CANCELLIERE C
Fortuna Ferrigno

TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare dott.ssa Cecilia Demma alla udienza del 7 maggio 2009 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale contro

TIZIO, nato in Romania in data 30.03.88, detenuto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli di Roma;

- detenuto per questa causa presente -

difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Filice, con studio in Roma, via Vigliena n. 10;

CAIO nato in Romania in data 28.06.76, detenuto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli di Roma;

- detenuto per questa causa presente -

difeso di fiducia dall'avv. Monica Di Maio, con studio in Roma, viale del Caravaggio n. 91 ;

imputato/i come da imputazione allegata

Conclusioni delle parti

il pubblico ministero: dichiarata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, riuniti sotto il vincolo della continuazione sub A), con la diminuzione per la scelta del rito, condanna ad anni 18 di reclusione ed € 2000,00 di multa ciascuno;

il difensore dell'imputato TIZIO concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, in subordine acquisizione del fascicolo relativo alla posizione di Z.R. ed alle eventuali sanzioni applicate;

il difensore dell'imputato CAIO concessione delle attenuanti generiche, qualificazione del reato di omicidio tentato come lesioni aggravate;

Motivi della decisione

A seguito della notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato, gli imputati hanno chiesto di essere ammessi al giudizio abbreviato.

Fissata l'udienza camerale ed ammessi gli imputati al rito richiesto, il pubblico ministero all'udienza del 23 aprile 2009 ha contestato agli imputati al capo B) della rubrica il reato di omicidio tentato, con ciò modificando la qualificazione giuridica del reato di lesioni aggravate già contestato al capo B) dell'originaria rubrica.

Il giudice, sentita l'opposizione dei difensori degli imputati, ha preso atto della contestazione con l'ordinanza che segue "Va premesso che l'udienza odierna è finalizzata alla discussione sul giudizio abbreviato previa ammissione di esso ove necessarie integrazioni istruttorie nei limiti introdotti dal legislatore.

Ciò premesso la circostanza che il giudizio abbreviato tragga la propria origine da una richiesta di rinvio a giudizio o da un decreto di emissione di giudizio immediato o da decreto penale di condanna, è circostanza del tutto neutra ed indifferente in relazione alla applicazione del rito.

Verificati i presupposti di applicabilità concreta e l'insussistenza di necessari atti istruttori l'ammissione al rito è per il giudice un atto dovuto, ed il giudizio è introdotto dalla volontà degli imputati.

Il legislatore prevede che al giudizio abbreviato si applichino le regole dell'udienza preliminare ad eccezione degli art.li 422 e 423 cpp.

In data odierna il pubblico ministero rettifica l'imputazione nel senso che la precisa, perché ancorché citi l'art. 423 cpp, poi afferma che non contesta né un fatto nuovo, né un fatto diverso, così ponendosi con queste affermazioni fuori dalle ipotesi di cui all'art. 423 cpp.

La precisazione dell'imputazione è ammessa nel rito del giudizio abbreviato, atteso che non è pensabile che il legislatore abbia introdotto un rito dimezzato a seconda che esso tragga origine da un'udienza preliminare o un decreto di citazione per il giudizio immediato... Né è compito del giudice autorizzare la contestazione operata. Di essa il giudice può soltanto prendere atto..."

Quindi le parti hanno concluso come da verbale descritto in epigrafe ed il giudice ha disposto come da dispositivo.

Dalla lettura degli atti emerge la responsabilità dell'imputati in ordine ai reati ascritti in rubrica, qualificata la violazione descritta al capo B) della rubrica quale reato di lesioni aggravate ex artt. 61 n.2, 110, 582, 583 n.1, 585 in relazione all'art. 576 cp.

Il procedimento penale trae origine dal fermo operato a carico degli odierni imputati a seguito delle denunce presentate dalle persone offese **MEVIO** e

SEMPRONIA e dei riscontri al racconto delle due vittime dell'aggressione. Le denunce acquisite nell'immediatezza del fatto, in data 23 agosto 2008 mentre i due turisti erano ricoverati presso la struttura ospedaliera "San Camillo", sono state ribadite al pubblico ministero da entrambi i coniugi il successivo 28 agosto.

Riferisce **MEVIO** che giunti da dieci giorni in Italia per trascorrere le vacanze, egli e la moglie **SEMPRONIA** erano arrivati nella città di Roma, a bordo di due biciclette. Piuttosto che raggiungere un campeggio per installare la loro tenda, trovandosi sul litorale avevano deciso di accamparsi in quel luogo, per ripartire la mattina successiva.

Avevano chiesto l'autorizzazione a tre pastori che, con quattro cani, accompagnavano un grosso gregge, e costoro avevano acconsentito, sia pure con qualche reticenza opponendo che quella era un'area privata. La circostanza che all'alba del giorno successivo si sarebbero allontanati li aveva convinti ad acconsentire al pernottamento in quell'area.

Alle ore 20.00 egli e la moglie si erano addormentati, sino a che alle ore 23.30 era stato svegliato dalla moglie ed aveva sentito che la tenda veniva scossa con insistenza dall'esterno.

Aperta la cerniera di essa, due dei tre pastori, con bastoni in mano avevano cominciato a colpire violentemente sia lui che la moglie in tutto il corpo, chiedendo denaro, dicendo "money, money". Costoro continuavano a picchiarli ancorché lui li supplicasse di fermarsi e contestualmente rovistavano nelle borse impossessandosi della somma di € 1.500,00 custodita all'interno di una borsa di **SEMPRONIA**

Preso il denaro uno dei due afferrava **SEMPRONIA** e la trascinava all'esterno della tenda e la violentava.

Il complice nel frattempo provvedeva a bloccarlo per evitare che egli potesse opporre ogni manovra di ausilio alla moglie, ancorché la sentisse urlare.

Era stato lui stesso ad indicare al violentatore il materassino gonfiabile di plastica di colore giallo, allorché aveva capito che stavano portando la donna all'interno del casolare abbandonato che si trovava in quei pressi, per evitare che la donna venisse portata via ed uscisse dalla sua visuale.

Il primo violentatore dava il cambio al secondo, quindi dopo la violenza i due si allontanavano a piedi.

Forniva la descrizione dei due (un uomo di 40 anni circa, alto m.1,80, grasso, capelli lisci neri di media lunghezza, viso rotondo di grosse dimensioni; l'altro uomo di 30 anni circa, alto m.1,75, magro, capelli rasati color castano, viso longilineo). Indicava i vestiti indossati da costoro, precisava che solo il secondo appariva ubriaco. Precisava che la moglie era stata violentata per prima dall'uomo di 40 anni.

Quando i due si erano allontanati loro avevano raggiunto la strada e chiesto aiuto ad un automobilista di passaggio.

SEMPRONIA offre un racconto analogo a quello del marito, aggiunge ad esso che lei era intenta a preparare la cena allorché transitò il gregge con i pastori ed il marito chiese ed ottenne l'autorizzazione a stazionare in quell'area.

Si svegliò e svegliò il marito quando si accorse che il più giovane dei due andava verso la sua bicicletta, quindi vide questi venire alla tenda e cominciare a scuoterla ed a colpirla con un bastone.

Essi uscirono fuori dalla tenda chiedendo cosa volessero e dicendo che li lasciassero in pace. Dopo pochi secondi era arrivato il più grosso dei due e mentre il giovane picchiava il marito, l'altro il più grosso la colpiva con il bastone e le strappava il marsupio dove custodiva il denaro.

Sulla violenza subita aggiungeva che mentre il primo, il più grosso ebbe a violentarla per via vaginale, il secondo per via anale, fu quest'ultimo a tirare fuori il materassino giallo dalla tenda e violentarla sul materassino e solo quest'ultimo, a differenza del primo, raggiunse l'orgasmo.

Sulla violenza precisa che poiché il primo che l'ha violentata, quello più grosso, non riusciva a raggiungere l'orgasmo, perché lei si chiudevava e lo respingeva, questi la picchiava con le ginocchia dandole botte sulle gambe, e la picchiava con le mani, colpendola al volto, cosicché lei, perché quella violenza avesse fine "*stanca delle botte*" lo aveva anche masturbato ed in tal modo l'uomo era arrivato alla eiaculazione all'esterno del suo corpo. Conferma il rapporto anale con il secondo ancorché non sia in grado di precisare se questi abbia raggiunto o meno l'orgasmo all'interno o all'esterno del suo corpo.

Aggiungeva che era in grado di riconoscere i due, dei quali forniva una dettagliata descrizione.

Il racconto delle persone offese trova riscontro nell'ispezione dei luoghi effettuata dagli operanti in organico al Nucleo Investigativo dei CC Gruppo di Ostia i quali hanno il redatto fascicolo fotografico che documenta il luogo in cui i due olandesi si erano accampati a soqqadro, con evidenti tracce ematiche sulla tenda e sul materassino giallo, e sulle vettovaglie reperite.

Nel corso dell'ispezione sono stati posti in sequestro anche bastoni di legno, che presentavano tracce ematiche, ciocche di capelli ed ulteriori reperti (numerati da 1 a 28) indicativi della violenza dell'aggressione.

Sulla scorta delle prime dichiarazioni rese dalle persone offese le indagini hanno individuato i pastori che esercitavano il pascolo in quell'area alle dipendenze di Z.R. proprietario di un gregge di pecore.

Sulla scorta delle deposizioni di quest'ultimo e di B.C. gli operanti hanno individuato gli odierni imputati quali autori della condotta denunciata.

Le indagini sulla riferibilità del fatto ai due imputati trovano riscontro nella ricognizione fotografica eseguita con esito positivo da entrambe le persone offese, le quali hanno riconosciuto gli odierni imputati come autori della violenza subita, nei soggetti raffigurati alle foto 5 e 13, tra 16 sottoposte al loro esame.

Nella roulotte dove i due alloggiavano unitamente a B.C. è stato rinvenuto in un borsone di CA10 la somma di € 1.180,00. Davanti alla roulotte due maglie erano messe a lavaggio dentro una bacinella piena d'acqua.

CA10 e T1210 nell'immediatezza del fatto hanno reso, con dichiarazioni spontanee, ampia ed analitica dichiarazione confessoria.

T1210 ha reiterato la confessione che la chiamata di correo reiterate davanti al gip nel corso dell'interrogatorio di garanzia.

CA10 ha negato i fatti, assumendo che solo T1210 aveva avuto un rapporto sessuale con coito anale con la parte offesa perché costei era vecchia o era un uomo, come gli aveva raccontato T1210

Ammetteva che quando la donna era stata trascinata fuori dalla tenda indossava slip e reggiseno, cosicché emerge il racconto menzognero, finalizzato a maldestre ragioni difensive, in quanto nonostante il buio circostante, era impossibile non cogliere che non fosse un uomo.

Ammetteva di essere stato armato di bastone, affermava che era stato il correo ad avere picchiato i due coniugi e che entrambi si erano impossessati della somma di denaro rinvenuta nel marsupio. Esclude la violenza sessuale.

Le dichiarazioni di CAIO sono solo parzialmente confessorie e, si è anticipato, sono ispirate ad un chiaro intento difensivo.

Esse sono contraddette sia dalle dichiarazioni spontanee, antecedenti l'interrogatorio di garanzia, ampiamente confessorie ed analitiche nella descrizione del fatto, sia dalla chiamata in correità del correo TIZIO che non ha alcuna ragione per incolpare falsamente il complice., sia dall'analisi del DNA estratto dalle tracce biologiche acquisite.

Peraltro il fascicolo fotografico redatto a carico di CAIO : mostra le lesioni in area inguinale, già anticipate con le dichiarazioni spontanee *"la donna mi graffiava in entrambe le zone inguinali"* indicative della difesa della donna alla sopraffazione dell'imputato.

CAIO ha ammesso di essersi impossessato, all'insaputa del complice, della maggiore somma di € 1.200,00 circa che aveva sottratto dal borsone ma di avere consegnato a TIZIO la sola somma di € 15,00, asserendo che era circa la metà di quanto sottratto.

Ammetteva che le due magliette all'interno della bacinella erano quelle che avevano indosso al momento della violenza, e che erano poste in acqua perché erano sporche.

Ciascuno dei due addebitava al complice l'iniziativa della violenza sessuale sulla donna, decisa allorché facendo ritorno alla loro roulotte erano transitati davanti la tenda dei due ciclisti, e ciascuno ammette che mentre a turno uno dei due violentava la donna, l'altro controllava l'uomo che si trovava a terra stordito e sanguinante per le botte ricevute. CAIO precisava che TIZIO dapprima aveva colpito l'uomo alla testa con una bottiglia non appena costui era uscito della tenda e poi aveva continuato a colpirlo sempre alla testa ma con un bastone. Ammetteva che anch'egli prima della violenza sessuale aveva picchiato la donna in testa un bastone.

Le dichiarazioni delle persone offese sono descrittive della grave aggressione subita.

La gravità delle lesioni trova riscontro nelle certificazioni mediche e nella consulenza in medico legale in atti.

Con riferimento alla SEMPRONIA, esse attestano la presenza di una ferita lacero contusa al capo in regione frontale mediana a decorso verticale, di cm.

6, suturata, ecchimosi in regione sovra orbitaria, aree escoriate di forma irregolare in regione perilabiale sia superiore che inferiore con riduzione dell'apertura della bocca di oltre due terzi.

Aree escoriate a carico del padiglione auricolare sinistro, in regione dorsale, in regione interglutea, ecchimosi bilaterali in area sottomandibolare, negli arti superiori, negli arti inferiori. Il consulente conferma la diagnosi di trauma cranio facciale, con avulsioni dentarie multiple, frattura dell'ulna superiore, frattura delle apofisi trasverse della prima e della seconda vertebra lombare, frattura del complesso orbito-mascellare bilateralmente e frattura bifocale scomposta del corpo mandibolare, con lesione dei nervi mandibolari.

Con riferimento a MEVIO esse attestano la presenza al capo di diverse ferite lacero contuse suturate al vertice, in regione temporale sinistra, in regione parietale sinistra, della lunghezza media di cm 4 circa. Ferita lacero contusa suturata a carico della regione sotto orbitaria di cm 3 circa. L'apertura della bocca è consentita solo per 1 cm come massima escursione. Aree escoriate a carico della regione zigomatica sinistra, della regione retro auricolare, ecchimosi negli arti superiori, negli arti inferiori.

Dall'aggressione l'uomo ha riportato un trauma policoncusivo, la frattura scomposta dell'epifisi distale del radio sinistro, la frattura poliframmentaria della parte anteriore e laterale del seno mascellare di sinistra e della branca montante mandibolare omolaterale.

Afferma il consulente che le lesioni prodotte, non ancora stabilizzate all'esame dei periziandi del 28 agosto 2008 non consentono di formulare una ipotesi di postumi permanenti per l'indebolimento della funzione masticatoria per i due turisti.

Entrambi i coniugi sono stati sottoposti ad intervento chirurgico maxillofaciale per la riduzione delle fratture con applicazioni di placche e viti.

L'uomo è stato sottoposto anche a intervento di osteosintesi per la frattura del radio sinistro.

Quanto alla durata della malattia il perito ha previsto una prognosi per ciascuna delle persone offese *"certamente superiore a 40 giorni"*.

In risposta al quesito posto, afferma il consulente che nessuno dei due soggetti a causa dell'aggressione ha versato in pericolo di vita, nel senso che non sono stati compromessi i parametri vitali, ma il consulente stigmatizza tuttavia che l'azione criminosa in relazione alle modalità del fatto desunte dall'anamnesi, dalle lesioni riscontrate, dal

distretto corporeo interessato (prevalentemente capo e massiccio facciale) e dal mezzo usato (mezzi contundenti a media ed ampia sezione) è stata comunque idonea in senso assoluto a cagionare la morte.

Va affermata conseguentemente la responsabilità penale dei due imputati in ordine ai reati di rapina e violenza sessuale ascritti in rubrica ai capi A) e C) .

Il racconto delle persone offese articolato e ribadito al pubblico ministero, è sprovvisto di ogni livore che ne possa inficiare la attendibilità e trova riscontro nelle indagini svolte dagli operanti che con il fascicolo fotografico ed i reperti acquisiti hanno ben rappresentato il teatro luogo dell'aggressione ed i segni di essa, nella consulenza medica in atti, che diffusamente descrive la gravità delle lesioni riportate dalle due parti offese , nelle ricognizioni fotografiche e nelle prove per testi che consentono di riferire con tranquillante certezza i fatti contestati agli odierni imputati, che peraltro dapprima spontaneamente, poi nel corso dell'interrogatorio di garanzia (parzialmente quanto a CAIO hanno ammesso la condotta di reato loro contestata.

Le dichiarazioni dell'imputato che ha negato la violenza sessuale, di per sé illogiche, non superano l'impianto probatorio a carico.

Peraltro le analisi dei marcatori polimorfici STR del DNA a cura del RIS di Roma, sui reperti acquisiti, hanno riscontrato un esito positivo per liquido seminale (definito maschio 2 e maschio 3) rinvenuto sul materassino e sui boxer indossati da TIZIO , a riprova della eiaculazione di liquido spermatico da parte di entrambi gli imputati (cfr: f.198).

Quanto al delitto di sequestro di persona contestato al capo esso non resta assorbito in quello di lesioni, cosicché non si versa in ipotesi di concorso apparente di norme. Invero la Suprema Corte con la sentenza n.34948/08 ha riconosciuto l'ipotesi del concorso formale fra i reati laddove "la privazione della libertà personale abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitanità e fulmineità di un singolo atto, e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali permanga l'impossibilità per la parte offesa di sottrarsi al riprendere dell'azione lesiva".

Ne consegue che il reato di sequestro di persona vede quale parte offesa non solo MEVIO ridotto in stato di inoffensività a causa delle lesioni cagionategli e tenuto a bada mentre i due imputati a turno violentavano la moglie, ma anche

SEMPRONIA che ha subito in successione, le lesioni, la rapina, la violenza

di gruppo, e sempre si è trovata, per la sopraffazione dei due imputati, nelle condizioni di non potersi sottrarre al riprendere dell'azione lesiva.

Quanto al delitto di omicidio tentato contestato all'udienza del 23 aprile 2009 va osservato che la contestazione secondo l'ufficio di procura trova la sua genesi nella gravità delle lesioni cagionate e nella astratta idoneità di esse a cagionare la morte, accettata come evento possibile da parte dei due imputati. Orbene l'accettazione di un evento possibile si pone al di fuori della sfera del tentativo, cioè del risultato avuto di mira dal soggetto agente e non conseguito (cfr: Cass. Sez.1 sent. 7938/02).

Diversa l'ipotesi del dolo alternativo compatibile con la contestazione di omicidio tentato.

Ma al fine della corretta applicazione del delitto tentato occorre ricostruire attraverso i parametri della univocità e della idoneità degli atti la volontà sottostante alla condotta.

Di certo deve ritenersi integrato il requisito della idoneità degli atti. Entrambi i coniugi sono stati colpiti lungamente e reiteratamente al capo con bastoni a media e piccola sezione. La direzione dell'azione tuttavia non è stata non equivoca a cagionare l'evento letale, atteso che nonostante la ferocia dell'azione, dall'uso dell'arma e dalla direzione dei colpi non può argomentarsi l'intenzione di uccidere, quale ipotesi vissuta dagli indagati e ricercata come evento alternativo alla rapina o alla violenza sessuale.

Manca la prova della rappresentazione alternativa degli eventi, mentre di contro emerge chiaramente dalle dichiarazioni spontanee l'intento della violenza sessuale di gruppo sulla donna.

Va affermata conseguentemente la responsabilità penale dei due imputati in ordine ai reati di sequestro di persona ascritto in rubrica al capo D) e di lesioni aggravate ex artt. 61 n.2, 110, 582, 583 n.1, 585 in relazione all'art. 576 cp, così qualificato il delitto di omicidio tentato descritto al capo B).

In ragione alla condotta ammissiva al momento della commissione del fatto e reiterata sia pure parzialmente per quanto attiene il davanti al giudice, vanno concesse le circostanze attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti descritte al capo a).

Va ritenuta la continuazione fra i tre reati, commessi in evidente esecuzione di un medesimo disegno criminoso, desumibile dal contesto temporale intercorso tra le condotte di reato e va ritenuto più grave, in relazione alla pena edittale prevista il reato sub A).

Valutati tutti gli elementi di cui all'art.133 c.p. ed in specie il comportamento del CAIO che ha dimostrato una maggiore capacità a delinquere, sia perché ammissivo della rapina ha negato di avere partecipato alla violenza di gruppo arrivando ad affermare che pensava che la parte offesa SEMPRONIA fosse un uomo, sia perché ha anche cercato di lucrare in danno del correo, tacendo sulla entità del profitto del reato commesso in concorso, appare equo condannare l'imputato TIZIO alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione ed € 1.600,00 di multa, l'imputato CAIO alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione ed € 1.600,00 di multa, così determinata: p.b. per TIZIO anni nove di reclusione ed € 1.800,00 di multa, per CAIO anni nove e mesi sei di reclusione ed € 1.800,00 di multa, aumentata per entrambi ex art. 81 cpv. c.p. di anni tre ed € 300.00. per il delitto sub B), di anni tre ed € 200,00, per il delitto sub C), di anni due ed € 100,00, per il delitto sub D) e così complessivamente aumentata per TIZIO ad anni diciassette di reclusione ed € 2.400,00 di multa, per CAIO ad anni diciassette e mesi sei di reclusione ed € 2.400,00 di multa - 1/3 per la scelta del rito.

Come per legge gli imputati vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e per ciascuno a quelle di custodia cautelare.

In relazione alla pena comminata ciascuno di due imputati va condannato alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla interdizione legale per la durata della pena.

Va disposta la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, attesa, per quelli formalmente suscettibili di restituzione, la inopportunità della restituzione per la pochezza commerciale dei beni ed il disinteresse alla restituzione di essi.

Pqm

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. dichiara:

TIZIO e CAIO responsabile dei delitti ascritti in rubrica qualificata la violazione descritta al capo B) della rubrica quale reato di lesioni aggravate ex artt. 61 n.2, 110, 582, 583 n.1, 585 in relazione all'art. 576 cp., e con la concessione ad entrambi delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione sub a), con la diminuzione del rito condanna TIZIO alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione ed €

1.600,00 di multa, CAIO alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione ed € 1.600,00 di multa.

Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali e per ciascuno a quelle di custodia cautelare.

Condanna entrambi gli imputati alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed all'interdizione legale per la durata della pena.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Roma, 07/05/09

il giudice per le indagini preliminari

Cecilia Demma

IL CANCELLIERE CI
Fortuna Ferrigno



Depositato in Cancelleria
Roma, li... 11 maggio 2009

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE CI
Fortuna Ferrigno

Allegato alla
sentenza N° 1095
del 7/5/09 dep. Uf
IL CANCELLIERE CI
Fortuna Ferrigno

INDAGATI

- A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 comma 1° e 3° nn. 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, con violenza consistita nel colpire violentemente con bastoni **MEVIO** e **SEMPRONIA**, dopo essersi introdotti nella tenda da campeggio nella quale essi riposavano in un campo di Via Portuense all'altezza del civico 1196 ed averli posti nella incapacità di volere ed agire, si impossessavano della somma di € 1500,00 circa di proprietà dei predetti cittadini olandesi;
- B) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 575 c.p. perché, in concorso tra loro, con dolo eventuale consistito nell'agire a costo di determinare l'evento mortale e con la finalità di integrare i fatti di cui al capo che precede e quelli di cui ai capi che seguono e nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, colpendo con bastoni i turisti olandesi **MEVIO** e **SEMPRONIA** cagionavano agli stessi lesioni personali consistite, per il primo in "TRAUMA POLICONTUSIVO, FRATTURA RADIO SX; FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA PARETE ANTERO-LATERALE SENO MASCELLARE SX,, e per la seconda in "TRAUMA CRANIO FACCIALE; AVULSIONI DENTARIE MULTIPLE; FRATTURA ULNA SX; FRATTURA APOFISI TRASVERSE L1-L2 attuando una azione criminosa che, per le modalità, per i mezzi usati (mezzi contundenti a medio-ampia sezione) e per il distretto corporeo interessato (prevalentemente capo e massiccio facciale) risultava idonea a cagionare la morte delle due parti offese, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà.
- C) del reato p. e p. dagli artt. 110, 609/bis, 609/ter, 609/octies c.p. perché, in concorso tra loro, con violenza consistita nel trascinare **SEMPRONIA** fuori dalla tenda da campeggio nella quale si trovava dopo averla colpita con le modalità di cui ai capi che precedono, costringevano la predetta a subire atti sessuali consistiti, tra l'altro, in un coito vaginale ed un coito anale;
- D) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 605 c.p. perché in concorso tra loro, con la finalità di integrare i reati di cui ai capi che precedono e con le modalità sopra descritte, privavano della libertà personale **MEVIO** e **SEMPRONIA**

In Roma il 23.08.08

